



FIDEREVEUROPA

società fiduciaria e di revisione s.p.a.
socio ordinario Assofiduciaria

La società fiduciaria: strumenti di pianificazione familiare e stabilizzazione della governance

Elsa Poggiali

Dottore Commercialista e Revisore legale
Componente Comitato Direttivo Assofiduciaria
Vice Presidente Fidereveuropa Spa

Pisa, 13 dicembre 2022

LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1966

DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE E DI REVISIONE

Le società fiduciarie sono definite e disciplinate dall'art. 1, comma 1, della Legge 23 novembre 1939, n. 1966: *“Sono società fiduciarie [...] quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa, di **assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi**, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni”*.

Autorizzazione e Vigilanza competono al Ministero dello Sviluppo Economico.

Ai **consiglieri di amministrazione** ed ai membri del collegio sindacale sono richiesti requisiti di **onorabilità e professionalità**.

Agli **amministratori delegati** (o all'amministratore unico) è richiesta **l'iscrizione in albi professionali (dottori commercialisti o avvocati)**.

Il **personale non d'ordine** deve essere in possesso di un **titolo di studio idoneo per l'iscrizione in albi professionali**.

SOCIETÀ FIDUCIARIE ISCRITTE ALL'ALBO PREVISTO dall'articolo 106 TUB articolo 199 DEL TUF - D.LGS. 58/1998

Articolo sostituito dal *D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141* e, successivamente, modificato dal *D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218* e dal *D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*

1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla *legge 23 novembre 1939, n. 1966*, e dell'*articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415*.

2. Le società fiduciarie di cui alla *legge 23 novembre 1939, n. 1966*, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'*articolo 2327 del codice civile*, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'*articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, ma non possono esercitare le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l'*articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, è comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'*articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966*, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'*articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel *decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*. Alle società fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113- bis, 113-ter del *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, in quanto compatibili.

3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia, per quanto concerne le società di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

SVOLGIMENTO DEL MANDATO FIDUCIARIO

D.M. 16 gennaio 1995

La Società fiduciaria da sempre per esercitare la sua attività deve essere **autorizzata** dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE - nel 1939 Ministero delle Corporazioni) che deve anche **vigilare** sull'operato (tramite indagini sui bilanci ed ispezioni)

Solo con il Decreto Ministeriale del **16.1.1995** emesso dall'allora Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato si è formalmente dichiarato che l'operatività delle Società fiduciarie potesse svolgersi secondo le **norme del mandato** (art. 5 DM 1995 – art. 1703 e ss. cod. civ.)

Il D.M. del 1995 contiene i principi generali della corretta amministrazione fiduciaria, tra i quali assumono massima rilevanza:

- il **conferimento** di un **mandato fiduciario** riconducibile allo schema del **mandato senza rappresentanza** (artt. 1703 C.C. e ss.), per effetto del quale la fiduciaria agisce in nome proprio ma per conto del cliente/fiduciante, ancorché con specifiche peculiarità, per cui i beni amministrati non rientrano mai nel patrimonio della fiduciaria;
- l'**intestazione** alla fiduciaria dei beni da amministrare. **Le modalità di intestazione sono riconducibili alla natura del bene** (es. la fiduciaria aprirà conti correnti e dossier titoli, ove sub-depositare gli investimenti mobiliari del cliente, parteciperà ad atti notarili per l'intestazione di partecipazioni).

SVOLGIMENTO DEL MANDATO FIDUCIARIO

D.M. 16 gennaio 1995

- la società fiduciaria può **compiere esclusivamente gli atti espressamente previsti nel mandato fiduciario** o necessari allo svolgimento dello stesso in funzione della natura e dell'oggetto dell'incarico, **attenendosi alle istruzioni del fiduciante**.
- la società deve **agire nell'interesse esclusivo del fiduciante** e, la stessa, risponde secondo le regole del mandato oneroso.
- la società fiduciaria, nell'esecuzione degli incarichi, è comunque tenuta a **rispettare ogni norma di legge** (anche le norme che regolano anche aspetti fiscali, tributari, e che impongono misure di prevenzione della criminalità).
- Il fiduciante è tenuto ad **anticipare alla fiduciaria i mezzi necessari per lo svolgimento degli incarichi** e la società fiduciaria non potrà darvi esecuzione ove i predetti mezzi non siano stati previamente e tempestivamente posti a disposizione.
- Il fiduciante può **in qualsiasi momento rientrare in possesso della titolarità dei beni**, stante che la proprietà è sempre del fiduciante

MANDATO FIDUCIARIO

amministrazione con intestazione

L'attività fiduciaria in Italia ha adottato il modello di **fiducia «germanistica»** secondo la quale tra la **titolarità formale del diritto** (che resta in capo al **fiduciante**) e **legittimazione al relativo esercizio** (che fa capo alla **fiduciaria**) si verifica una **semplice scissione**.

Principali caratteristiche del mandato fiduciario previste dal D.M. 1995:

- **la proprietà sostanziale** dei beni rimane in capo al Fiduciante trasferendosi alla Fiduciaria mandataria la sola **legittimazione**, cioè la facoltà di esercitare i diritti correlati all'intestazione dei beni;
- la Società Fiduciaria al pari di un mandatario senza rappresentanza, opera **in nome proprio**, ma nell'unico ed esclusivo **interesse del Fiduciante**, eseguendo fedelmente le **istruzioni scritte** impartite dal Fiduciante ed astenendosi dall'esercitare qualsiasi altra attività relativa ai beni amministrati;

MANDATO FIDUCIARIO amministrazione senza intestazione

Introdotta come **schema operativo e contrattuale** - ed utilizzata con l'approvazione dell'Amministrazione Finanziaria nelle diverse edizioni di **scudo fiscale** e di **voluntary disclosure**- per gestire soprattutto i rimpatri giuridici di attività all'estero, viene ormai utilizzata comunemente per la gestione di **adempimenti fiscali di beni detenuti all'estero**. L'amministrazione senza intestazione consente di adempiere agli obblighi di monitoraggio e assolvimento degli obblighi fiscali senza dover compilare il modello RW e presentare la dichiarazione per i redditi delle attività estere.

Può avere ad oggetto:

- **Beni mobili, immobili, partecipazioni, polizze assicurative, rapporti bancari contenenti strumenti finanziari** che rimangono intestati al Fiduciante e che vengono affidati in amministrazione alla fiduciaria per fini fiscali.

L'**incarico** del **fiduciante** al **terzo** depositario/amministratore/emittente di far transitare tramite la fiduciaria tutti i flussi necessari per l'esecuzione dell'incarico di amministrazione, consente alla fiduciaria di svolgere il ruolo di **sostituto d'imposta** .

IL CONTRATTO FIDUCIARIO

Il contratto fiduciario può avere ad oggetto **l'amministrazione di beni e l'esercizio di diritti o di incarichi specifici**. Può svolgersi inoltre con intestazione o senza intestazione.

- Partecipazioni societarie: SPA-SRL -SAPA-SAS (socio accomandante)
- Titoli obbligazionari quotati e non quotati
- Gestioni patrimoniali/depositi contenenti strumenti finanziari (in Italia o all'estero)
- Polizze assicurative (in Italia o all'estero)
- Opere d'arte e preziosi
- Crediti
- Liquidità
- Mandato nell'interesse del terzo
- Deposito titoli e valori a garanzia di impegni di terzi
- Terzi custodi nel pegno ex art. 2786 – 2° co. C.C.
- Patti di sindacato e patti parasociali
- Gestione piani di stock option
- Rappresentante comune obbligazionisti e azionisti
- Rappresentante designato di società quotate
- Trustee o protector in TRUST convenzionali
- Organizzazione aziendale: outsourcing amministrativo, contabile, segreteria societaria, tenuta libro soci per società a larga base azionaria
- Revisione e *due diligence*
- Asseverazione di Piani Economici e Finanziari nell'ambito del *Project Financing*

La FIDUCIARIA e la RISERVATEZZA

- Riservatezza nelle nuove iniziative commerciali
- Riservatezza nelle compravendite aziendali
- Riservatezza nelle costituzioni in pegno di titoli
- Riservatezza nell'intestazione di contratti di Gestioni Patrimoniali
- Riservatezza nel possesso di partecipazioni in strutture estere

La FIDUCIARIA e la RISERVATEZZA

La Fiduciaria è tenuta a mantenere **la riservatezza sull'identità del fiduciante**.

Le **deroghe** al segreto fiduciario sono dettate dall'interesse generale o superiore e sono esplicitamente individuate dalla legge.

L'identità del fiduciante è trasparente nei confronti delle autorità quali la magistratura, guardia di finanza e amministrazione finanziaria che possono accedervi tramite l'Anagrafe Tributaria .

Inoltre la **normativa antiriciclaggio**, impone tale **comunicazione, da parte della fiduciaria, ai soggetti obbligati per l'individuazione del titolare effettivo e l'obbligo di fornire informazioni all'UIF**.

La riservatezza sull'identità del fiduciante opera senza dubbio nei rapporti tra privati.

La FIDUCIARIA e la RISERVATEZZA

Il Registro dei titolari effettivi

Il Registro dei titolari effettivi, previsto dalla normativa europea , i cui decreti attuativi sono ancora in corso di pubblicazione, rappresenta una ulteriore deroga alla riservatezza.

Una recentissima sentenza della Corte di Giustizia in tema di Registro dei titolari effettivi ha recentemente confermato il diritto alla riservatezza ed ha determinato la sospensione del Registro dei titolari effettivi del Lussemburgo (uno dei primi registri ad essere stato istituito in Europa).

La Corte di Giustizia, nella sentenza relativa alle cause riunite C-37/20 e C-601/20, depositata in data 22 novembre 2022, ha statuito **l'invalidità dell'art. 1, punto 15 lettera c) della Direttiva UE antiriciclaggio 2018/843**, che modifica l'art. 30, paragrafo 5, primo comma, della Direttiva 2015/849, nella parte in cui prevede che gli **Stati membri devono garantire che l'informazione sui titolari effettivi di società e altre persone giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili, in ogni caso, a qualsiasi membro del pubblico in generale**. Secondo la Corte il libero accesso al pubblico delle informazioni sulla titolarità effettiva **configura una ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e dei dati personali**, sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dei Diritti dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La sentenza origina da due ricorsi presentati al Tribunale del Lussemburgo da parte di una società lussemburghese e dal titolare effettivo di una società del Granducato, i quali avevano richiesto, senza successo, al Registro delle imprese, di limitare l'accesso alle informazioni, sulle considerazioni che tale accesso costituirebbe una ingerenza grave e sproporzionata nella vita dei titolari effettivi, incompatibile con Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, e dal conseguente rifiuto da parte di quest'ultimo di impedire l'accesso al pubblico alle informazioni relative ai titolari effettivi i giudici della Corte hanno statuito che l'accesso illimitato al pubblico costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali sanciti della Carta dei Diritti dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La gravità di tale ingerenza è data dalla considerazione che le informazioni così divulgate consentono a un numero potenzialmente illimitato di persone di ottenere informazioni sulla situazione materiale e finanziaria del titolare effettivo (dati di identificazione personale, stato patrimoniale, paesi e imprese in cui ha investito...). Prosegue la Corte che "le potenziali conseguenze per le persone interessate derivanti da un eventuale uso abusivo dei loro dati personali sono aggravate dalla circostanza che, una volta messi a disposizione del pubblico, tali dati possono non solo essere liberamente consultati, ma altresì essere conservati e diffusi e che, in caso di simili trattamenti successivi, per tali persone diventa viepiù difficile, se non addirittura illusorio, difendersi efficacemente dagli abusi." L'obiettivo della direttiva antiriciclaggio è quello di impedire l'utilizzo del sistema finanziario dell'Unione europea per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che costituisce certamente, secondo la Corte, un obiettivo di interesse generale. Altro obiettivo perseguito dall'accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva, introdotto dall'articolo 1, punto 15, lettera c), della direttiva 2018/843, è quello di consentire "alla società civile, anche attraverso le sue organizzazioni e la stampa, di effettuare una valutazione più accurata di queste informazioni e contribuisce a mantenere la fiducia nell'integrità delle operazioni commerciali e del sistema finanziario". Inoltre, prosegue la Corte, "l'accesso in parola «può contribuire a combattere l'uso improprio di società, altri soggetti giuridici e istituti giuridici per riciclare denaro e finanziare il terrorismo". Tuttavia, l'ingerenza che deriva da un accesso illimitato al registro non risulterebbe conforme a tali obiettivi, non essendo limitata allo stretto necessario né proporzionata all'obiettivo di interesse generale di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

La FIDUCIARIA e la RISERVATEZZA

Riguardo alle **comunicazioni di natura fiscale**, le società fiduciarie sono tenute:

- alle **comunicazioni** all'**Anagrafe Tributaria** dei **titolari** dei **rapporti** (art. 7 co. 6 e 10 del DPR 605/73 – Circolare AE 18/E del 2007)
- nonché dei **saldi e movimenti** degli stessi (art.11 co. 2 D.L. 201/2011)
- **al monitoraggio fiscale** (art. 1 D.L. 167/1990, artt. 10 e 11 DLgs. 461/1997 e Legge Europea 97/2013)
- alle comunicazioni **FATCA** e **Common Reporting Standard**

L'EVOLUZIONE DELLA FIDUCIARIA

L'attività fiduciaria, nata per garantire la **riservatezza**, si è **evoluta** sino a diventare uno **strumento di razionalizzazione e pianificazione del patrimonio** del risparmiatore o dell'imprenditore.

Il ruolo attivo della fiduciaria, quale amministratore professionale, *Trustee o Protector, Escrow agent*, sostituto d'imposta.....è significativo, sia nelle fasi statiche di possesso e conservazione del patrimonio sia in quelle dinamiche di cessione del patrimonio o parte di esso, di cambiamento o nel passaggio generazionale.

Da segnalare:

- **Il contratto di affidamento fiduciario** – La Legge 112/2016 (Dopo di Noi) ha incluso i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario. Approfondimenti in Assofiduciaria e schemi contrattuali.

STRUMENTI CONTRATTUALI di PIANIFICAZIONE FAMILIARE e stabilizzazione della *GOVERNANCE*

- Mandato conferito nell'interesse del terzo (art. 1723 c.c., comma 2)
- Patti di famiglia
- *Trustee* e *Protector* in *trusts* convenzionali;
- *Escrow Agent*
- Patti di voto e patti di sindacato
- Rappresentante comune di obbligazionisti ed azionisti di risparmio (artt. 2417 – 2418 cod. civ., artt. 146 – 147 – 147 bis D.Lgs. n. 58/1998)
- Amministratore fiduciario/gestore di fondi speciali con vincolo di destinazione mediante **contratto di affidamento fiduciario con effetti segregativi**



Lavori in
corso

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO legge 112/2016 - CENNI

- La legge 112/2016 è volta ad agevolare:
 - l'erogazione da parte di soggetti privati;
 - la stipula di polizze di assicurazione;
 - la costituzione di *trust*;
 - la costituzione di vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter del codice civile;
 - **la costituzione di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative.**
- A favore di persone con disabilità gravi mediante sottoposizione a vincolo di destinazione di beni che il fiduciario gestore dovrà amministrare e gestire al fine di favorire l'inclusione sociale la cura e l'assistenza di tali soggetti beneficiari
- Il contratto ha effetto segregativo e regola l'amministrazione fiduciaria di beni destinati alle finalità previste dal fiduciante disponente secondo le indicazioni contenute nel programma destinatorio
- I beni sono affidati ad un soggetto fiduciario/gestore

PIANIFICAZIONE FAMILIARE e stabilizzazione della *GOVERNANCE*
Il passaggio generazionale e
il mandato irrevocabile a favore del terzo

Supportare l'attuazione di passaggi generazionali dei beni familiari (partecipazioni societarie di piccole e medie realtà) è possibile, ad esempio, attraverso il **mandato irrevocabile (articolo 1723 comma 2 c.c.) conferito all'interno del rapporto di amministrazione fiduciaria.**

Esemplificando, il padre trasferisce ai figli la partecipazione societaria (o il solo diritto di usufrutto) ma ne mantiene il controllo. I figli (futuri eredi) pur proprietari della partecipazione societaria, conferiscono alla fiduciaria un mandato irrevocabile in favore del terzo (padre) attribuendogli il potere di conferire anch'esso istruzioni alla fiduciaria in merito all'amministrazione della quota partecipativa.

La fiduciaria, svolge in questo caso, oltre alla **attività di intestazione di quote societarie tipica**, una **funzione di garanzia** del rispetto delle condizioni del mandato irrevocabile ricevuto.

PIANIFICAZIONE FAMILIARE e stabilizzazione della *GOVERNANCE*

Il passaggio generazionale e i Patti di famiglia

I **Patti di famiglia** sono stati giuridicamente disciplinati in Italia con gli articoli 768 –bis e seguenti del c.c. allo scopo di favorire il passaggio generazionale. **Il patto di famiglia è il contratto con il quale un imprenditore trasferisce, in tutto o in parte l'impresa o le proprie quote societarie ai discendenti.**

L'imprenditore ha la possibilità di **programmare la propria successione** individuando a chi tra i discendenti assegnare le quote societarie, prevedendo la liquidazione degli altri eredi non imprenditori con altri beni o denaro.

Le previsioni di liquidazione degli altri eredi, tali da non ledere i diritti di legittima, possono essere indicate in un contratto separato e collegato al patto di famiglia e purchè vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo.

I trasferimenti dei partecipazioni all'interno dei patti di famiglia sono esenti da imposta di successione e donazione a determinate condizioni (mantenimento o acquisizione del controllo della società, anche in regime di comproprietà, e prosecuzione della gestione dell'azienda per almeno cinque anni dal trasferimento).

La fiduciaria, soggetto indipendente e professionale può garantire la corretta esecuzione dei patti di famiglia. Il compimento di istruzioni definite nel **mandato fiduciario assegnato** e **l'intestazione dei beni alla fiduciaria contribuiscono alla corretta esecuzione dei Patti di famiglia.**

La fiduciaria è inoltre il soggetto ideale per ricoprire il ruolo di rappresentante comune; il conferimento dell'incarico di **rappresentante comune alla fiduciaria** da parte dei discendenti può contribuire al mantenimento delle agevolazioni fiscali.

PIANIFICAZIONE FAMILIARE e stabilizzazione della *GOVERNANCE* *il Trust con funzione di patto di famiglia per l'impresa*

Il **Trust** si è diffuso solo negli ultimi anni in Italia ancorchè la ratifica della convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985 sia avvenuta già da alcuni anni (L. 16.10.1989, n. 364).

In parte a causa del ritardo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, nel riconoscimento dell'assenza di liberalità del conferimento del patrimonio in Trust e della conseguente tassazione in misura fissa.

Vi sono inoltre altre motivazioni, non ultimi i costi di istituzione e di gestione.

I patti di famiglia non risultano sempre del tutto soddisfacenti per lo scopo: i soggetti assegnatari possono essere solo i discendenti, sono quindi esclusi i fratelli, il coniuge i nipoti in linea collaterale.... è escluso il convivente. Inoltre i legittimari sopravvenuti hanno diritto, all'apertura della successione ad una somma pari al valore della quota della legittima ma non possono essere destinatari dell'impresa familiare in quanto non hanno partecipato al patto di famiglia. Nei Patti di famiglia si risolve il problema del passaggio di proprietà ma non quello della gestione dell'impresa, in particolar modo se i discendenti sono in giovane età. Tali limiti che non si riscontrano nel Trust.

PIANIFICAZIONE FAMILIARE E stabilizzazione della *GOVERNANCE* *il Trust con funzione di patto di famiglia per l'impresa*

Il **Trust** è forse lo strumento più duttile e dinamico per la **pianificazione patrimoniale e familiare** dell'imprenditore.

Con il Trust è possibile ad esempio:

- mantenere efficiente la gestione dell'azienda di famiglia, individuando il **trustee e il guardiano professionalmente qualificati**;
- regolamentare **nell'atto istitutivo del trust le modalità di gestione** e il modo di **esercitare i diritti inerenti le partecipazioni sociali**;
- assicurare **unitarietà al patrimonio familiare**;
- confidare nella **certezza delle attribuzioni fatte**;
- assicurare **reddito o mantenimento anche agli altri membri della famiglia**;
- **segregare i beni in trust** che rimangono insensibili alle vicende personali del disponente-imprenditore, del trustee-gestore e dei beneficiari-eredi;
- scegliere chi dovrà **continuare l'impresa tra soggetti diversi rispetto ai discendenti dell'imprenditori** che ad esempio non ne abbia;
- **riservarsi la facoltà di scegliere i beneficiari in un secondo momento** o aggiungerne altri senza doverli immediatamente individuare.

PIANIFICAZIONE FAMILIARE E e stabilizzazione della *GOVERNANCE*
il Trust con funzione di patto di famiglia per l'impresa

La funzione di **Trustee**, ancorchè non sussistano riserve di legge e possa essere attribuita al professionista di fiducia o ad altro soggetto, è molte volte assegnata alla **fiduciaria in quanto soggetto autorizzato, vigilato, professionalmente qualificato** sia alla gestione di patrimoni finanziari (denaro e altre attività finanziarie) che di società holding o società di produzione, **in grado di assicurare continuità nel tempo** (oltre la durata della vita umana del trustee – persona fisica) stante la lunga durata del **Trust**.

Stesse considerazioni posso essere fatte in riferimento alla assegnazione della funzione di **Guardiano del Trust alla fiduciaria**.

La fiduciaria ha inoltre le competenze per adempiere agli **obblighi contabili e di rendicontazione attribuiti al Trustee**.

Nel Trust, il disponente si spossessa dei suoi beni e li conferisce in Trust, essi rappresentano un patrimonio separato rispetto al Trustee- fiduciaria e al disponente stesso. Si viene a creare una dicotomia tra proprietà sostanziale e proprietà apparente.

Nell'intestazione fiduciaria la proprietà sostanziale dei beni rimane in capo al fiduciante che continua a poterne disporre e a godere dei relativi eventuali proventi, mentre la **fiduciaria** è l'intestataria nei confronti dei terzi con cui interagisce per conto del fiduciante.

PIANIFICAZIONE FAMILIARE e stabilizzazione della *GOVERNANCE*

- Assicurare **l'attuazione di patti di sindacato e di patti parasociali in genere** mediante custodia di pacchetti azionari o mediante intestazione fiduciaria di quote o azioni e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte della fiduciaria, previa stipula di accordi tra i soci-fiducianti per il conferimento di istruzioni alla medesima fiduciaria.
- Conferire **facoltà di disposizione a terzi** in relazione a partecipazioni societarie
- Gestire **piani di stock option**

PIANIFICAZIONE FAMILIARE e stabilizzazione della *GOVERNANCE*

- Assicurare il rispetto di **sindacati di blocco** con la custodia dei valori mobiliari inclusi nel sindacati di blocco di azioni. La fiduciaria, intervenendo nei sindacati di blocco, **garantisce che nessuno degli azionisti in sindacato possa vendere le proprie azioni per un certo periodo;**
- Dare attuazione ai **sindacati di voto**. I soci si impegnano a votare secondo quanto stabilito dalla maggioranza con l'obiettivo di costituire così un gruppo in grado di esercitare il controllo. La fiduciaria assume una **funzione di garanzia degli accordi che impegnano i soci a votare in un determinato modo nelle assemblee, agendo la fiduciaria quale comune mandatario irrevocabile per un certo periodo di tempo**, con rappresentanza (e cioè in virtù di semplice girata per procura apposta sul titolo al mandante), o senza rappresentanza, ossia in forza di intestazione fiduciaria.
- Rafforzare gli impegni a compravendere azioni o quote e dare esecuzione a **patti parasociali**. In caso di vendita delle azioni **il mandato alla fiduciaria prevede che la stessa effettui la cessione solo alle condizioni stabilite dal patto, che le è stato notificato**, ad esempio agli altri partecipanti al sindacato, ad un determinato prezzo, o anche, ad un prezzo da determinarsi, in base al verificarsi di determinate condizioni, a cura della stessa fiduciaria, garanzia della corretta esecuzione degli accordi.
- Realizzare il **coordinamento del controllo di partecipazioni tra gruppi paritetici in disaccordo** oppure con **interessi contrastanti**. In tutte le predette attività, **l'intervento della fiduciaria quale comune mandataria delle parti**, consente di **garantire l'esecuzione di accordi nascenti da interessi talvolta contrastanti, ma tutti coincidenti per quanto concerne la miglior gestione sociale**, tra gruppi familiari diversi o tra soci aventi responsabilità manageriali e soci finanziatori.

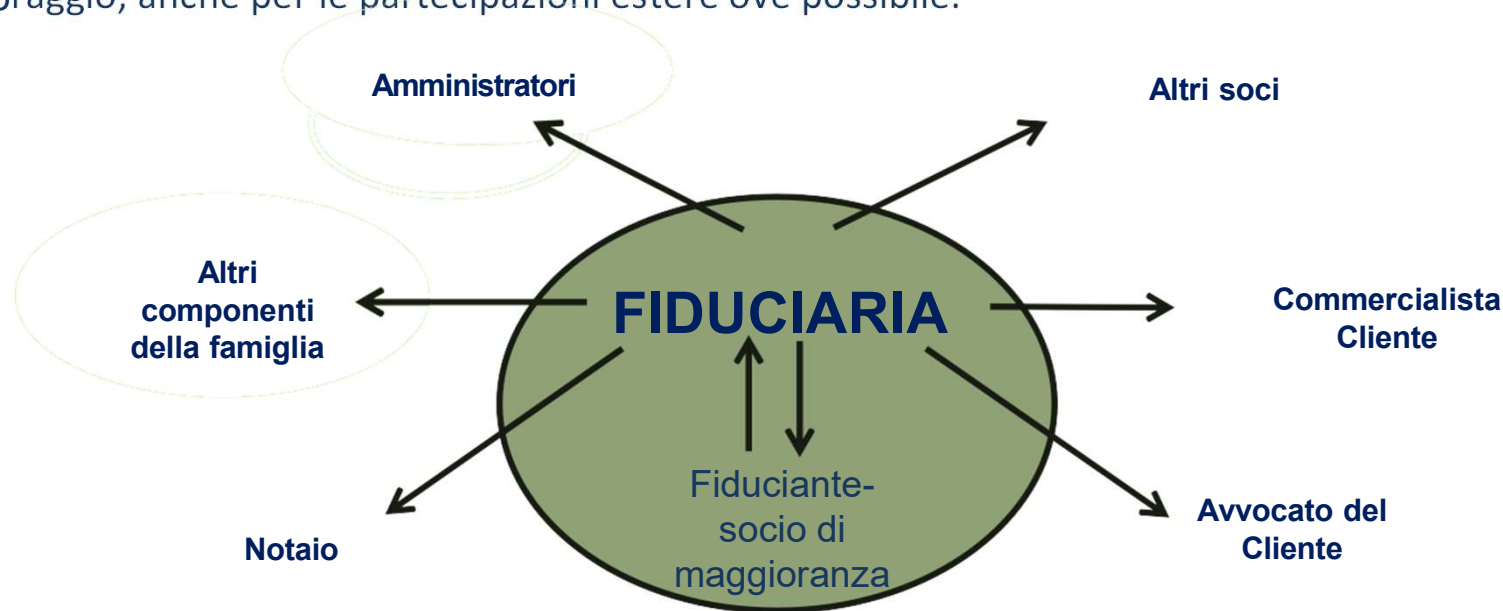
PIANIFICAZIONE FAMILIARE e stabilizzazione della *GOVERNANCE*

Ambiti operativi

Amministrazione di partecipazioni societarie

La Fiduciaria - interlocutore privilegiato del socio di maggioranza- facilita i rapporti con i consulenti/ professionisti/amministratori delle società facenti capo al fiduciante stesso.

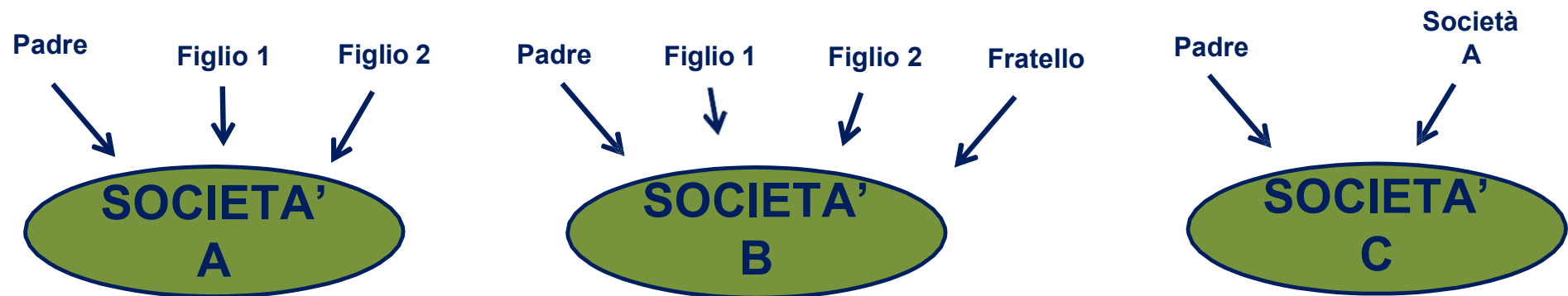
Partecipa alle assemblee delle società del gruppo, assolve, quale sostituto d'imposta, alla fiscalità, al monitoraggio, anche per le partecipazioni estere ove possibile.



Caso
PIANIFICAZIONE FAMILIARE e stabilizzazione della *GOVERNANCE*

L'operazione prevedeva la riorganizzazione dell'assetto societario di un gruppo al fine di ottimizzarne la gestione operativa e preparare il passaggio generazionale.

L'assetto iniziale del gruppo era il seguente:

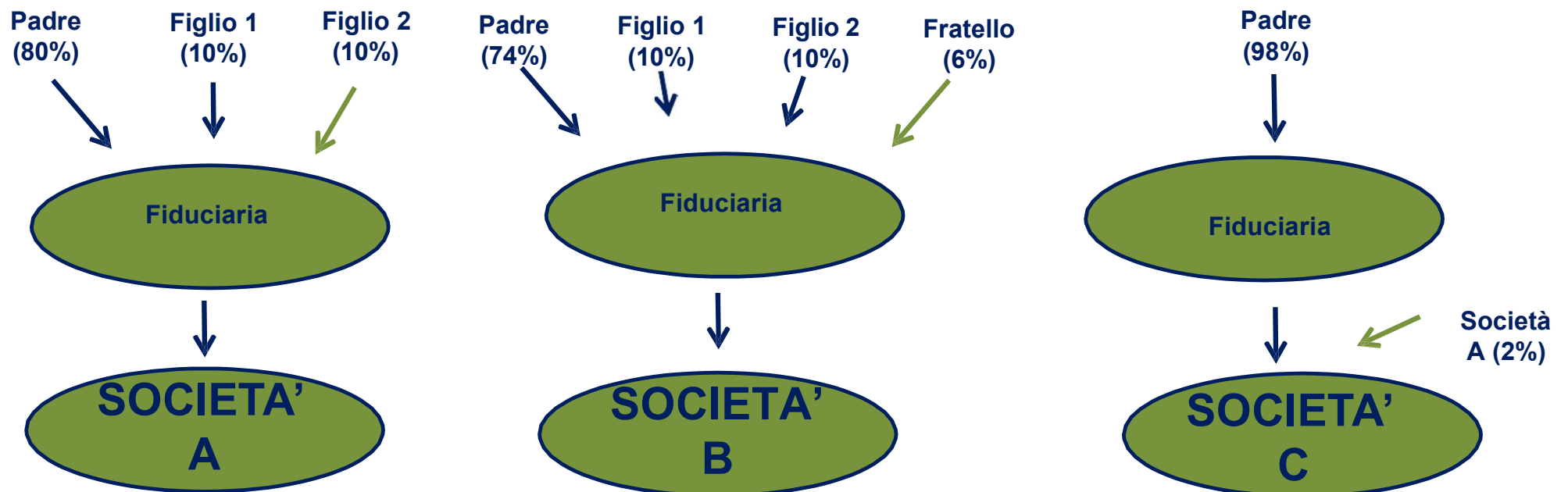


Caso

PIANIFICAZIONE FAMILIARE e stabilizzazione della *GOVERNANCE*

Il padre, il figlio 1, il figlio 2 e il fratello avevano già conferito i mandati alla fiduciaria per ragioni di riservatezza, gestione della fiscalità....; la necessità della riorganizzazione societaria in ottica di pianificazione è stata palesata successivamente.

Con il conferimento del mandato fiduciario, la configurazione iniziale si è così trasformata:

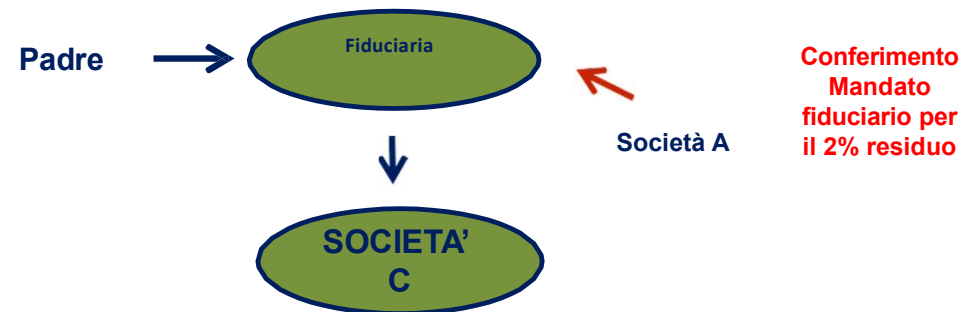


Caso

PIANIFICAZIONE FAMILIARE e stabilizzazione della *GOVERNANCE*

Sentito il parere dei consulenti legali e fiscali di riferimento, si è proceduto con l'incarico alla fiduciaria per l'intestazione del 100% del capitale sociale di tutte le società del gruppo.

La Società A ha conferito un apposito mandato per l'intestazione fiduciaria dell'ultima quota del 2% detenuta dalla società A nella società C.

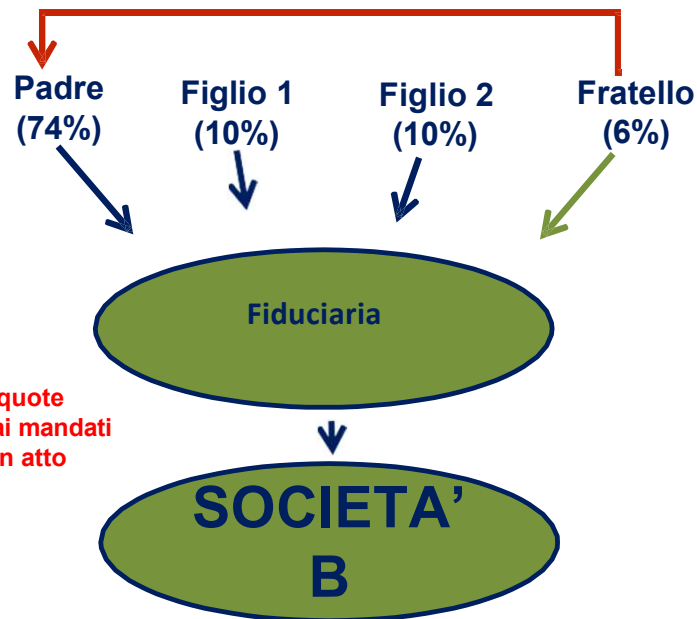


Caso
PIANIFICAZIONE FAMILIARE e stabilizzazione della *GOVERNANCE*

Si è proceduto poi a liquidare coloro che non erano interessati dal passaggio generazionale:

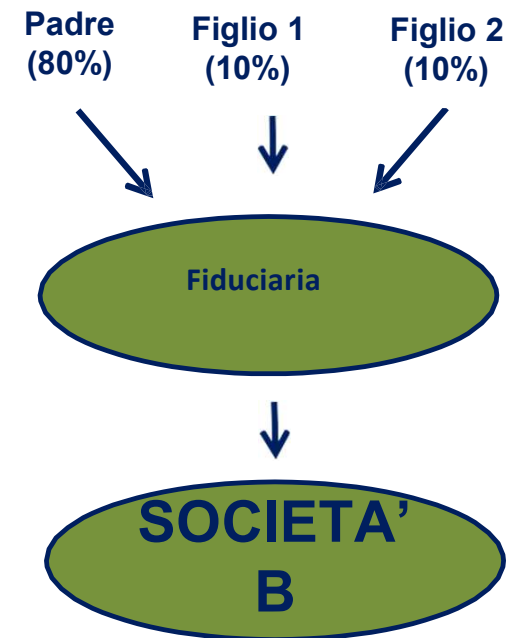
Prima

**Cessione
quote**



N.B La cessione quote
essendo interna ai mandati
fiduciari **NON** è un atto
notarile

Dopo



Caso
PIANIFICAZIONE FAMILIARE e stabilizzazione della *GOVERNANCE*

E' stata costituita una Newco che è stata utilizzata come holding di partecipazioni e alla quale sono state conferite le quote intestate fiduciariamente, delle società del gruppo.

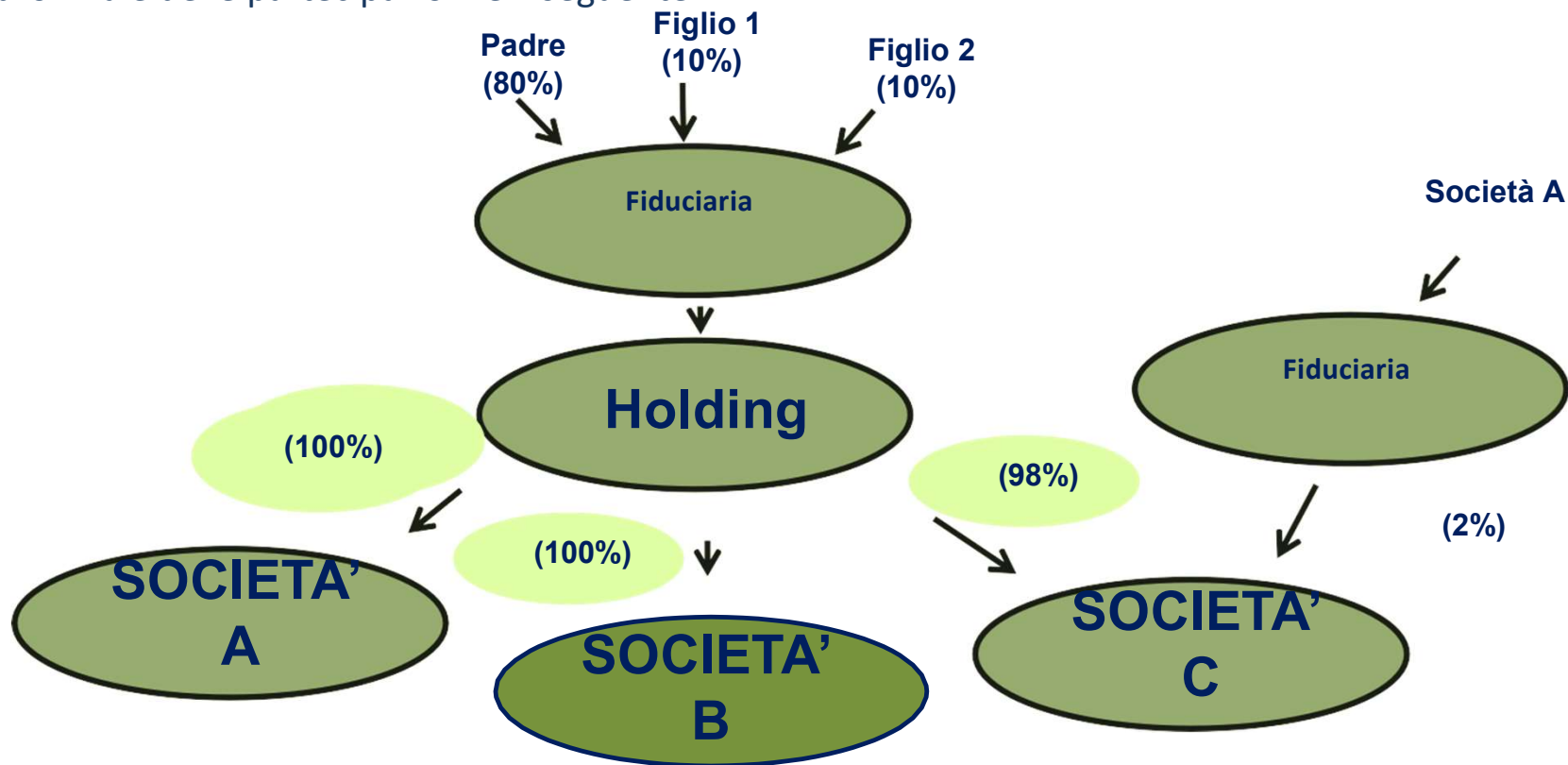
Questo passaggio è avvenuto a *realizzo controllato* senza emersione di imponibile fiscale.

Il conferimento ha riguardato solo le persone fisiche, la società A ha mantenuto la propria quota di proprietà della Società C ma ha condotto l'operazione in totale riservatezza.

I prossimi passi possono essere la donazione da parte del padre della nuda proprietà delle quote ai figli, mantenendone l'usufrutto, e la predisposizione di accordi (patti tra soci) che agevolino la *governance* della società.

Caso
PIANIFICAZIONE FAMILIARE e stabilizzazione della *GOVERNANCE*

Il quadro finale delle partecipazioni è il seguente:



PIANIFICAZIONE FAMILIARE e stabilizzazione della *GOVERNANCE*

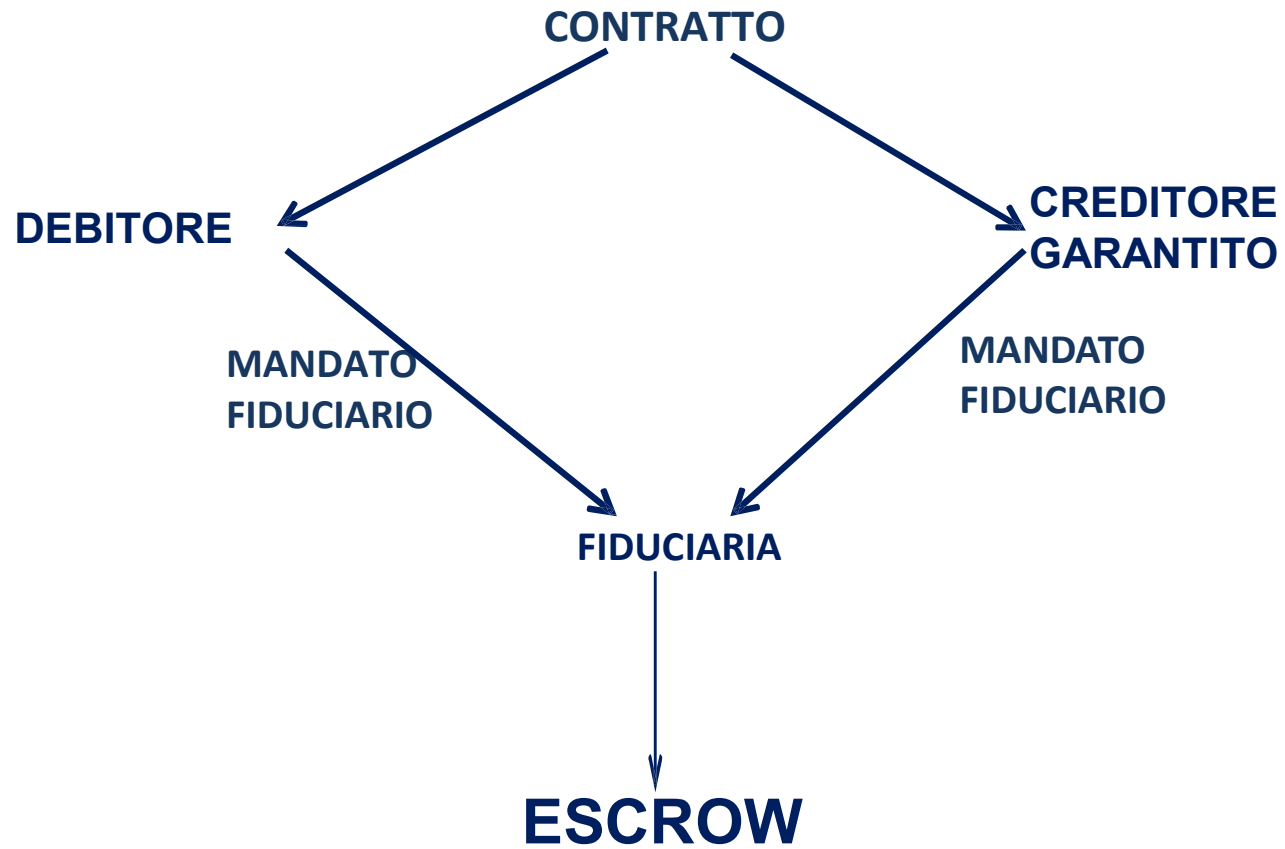
Assumere il ruolo di *Escrow Agent* in *Escrow Agreement*

L'Escrow Agreement può essere uno strumento molto valido per accompagnare l'imprenditore nelle operazioni di cessione dell'azienda o di pianificazione finalizzata alla trasmissione agli eredi di parte delle partecipazioni o alla liquidazione totale per mancanza di familiari che subentrino nella gestione dell'azienda.

Il ruolo di *Escrow Agent* (che assume la fiduciaria) ha una particolare rilevanza in quelle operazioni dove le controparti, al fine di realizzare correttamente un'operazione o più operazioni, al verificarsi di determinate condizioni, necessitano di un **soggetto garante dell'esecuzione dell'operazione stessa**, nei tempi e con le modalità previste negli accordi fondanti le operazioni anzidette.

In qualità di garante, la fiduciaria, potrà ricevere in garanzia, ad esempio, da una delle parti una somma di denaro e/o l'intestazione di una partecipazione che sarà messa a disposizione dell'altra parte all'avverarsi di determinate condizioni contrattuali.

Escrow Agent



Caso

Escrow Agent: la fiduciaria nella gestione di garanzie

Il socio fondatore di un'azienda intende trasferire le partecipazioni in capo ai suoi due figli ed avviare un piano a medio termine di espansione del business.

Viene concordata la cessione del 100% delle quote della società A, detenuta in parti uguali dall'imprenditore-fondatore della società e dai due figli, in favore di una Newco B.

Il capitale sociale della società B viene sottoscritto per il 20% dai figli dell'imprenditore, in quote paritetiche, e per l'80% da un Fondo d'investimento.

Caso

Escrow Agent: la fiduciaria nella gestione di garanzie

Il contratto di compravendita prevede che una parte del prezzo della cessione venga corrisposto dall'acquirente ai venditori alla data di perfezionamento del trasferimento delle partecipazioni e una parte venga trattenuta e depositata in un apposito conto, fiduciariamente intestato, a garanzia degli obblighi di indennizzo dei venditori, come previsto nel contratto di compravendita, per qualsivoglia passività (violazione delle dichiarazioni e garanzie prestate dai venditori, aggravii fiscali, perdite, autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività, questioni ambientali).

Il mandato per l'amministrazione del deposito di liquidità è stato conferito alla fiduciaria dai tre venditori nell'interesse dell'acquirente. Nel contratto di *escrow* sono state previste le modalità con le quali la fiduciaria dovrà amministrare le somme vincolate, nonché le condizioni da verificare ed i tempi da osservare da parte della fiduciaria per liberare le somme o parte di esse; l'*escrow agreement* ha durata coincidente con il periodo di vincolo e cessa alla data di scadenza di esso, con il perfezionamento dell'operazione.

GRAZIE!